COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

Al Presidente della II Commissione Consiliare –
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Messina
(in persona del Presidente e dei componenti)
Al Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari – Ragioniere Generale

e, per conoscenza:
Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana

Oggetto: Proposta di deliberazione n. 252 del 05/11/2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (Variazione n. 15/2026) – Seduta della II Commissione Consiliare del 09/11/2026. Gravi criticità istruttorie, violazione dell'art. 187 commi 3-quater e 3-quinquies TUEL, vizio del parere "favorevole condizionato" ex art. 239 TUEL, mancata approvazione del rendiconto 2025 e conseguente inidoneità della proposta alla trattazione e votazione consiliare. CRITICITA' NOTE DIRIGENZIALI (allegato).

I sottoscritti Consiglieri Comunali, componenti della II Commissione Consiliare del Comune di Messina, espongono quanto segue.

- Il Comune di Messina è inserito nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). In tale regime ogni operazione di bilancio richiede un livello rafforzato di prudenza, trasparenza e veridicità dei dati contabili, atteso il costante controllo della Corte dei Conti e la necessità di assicurare il rispetto del Piano di Riequilibrio.

- Alla data della convocazione della II Commissione Consiliare (09/11/2026), il Comune non ha ancora approvato il Rendiconto dell'esercizio 2025, il cui termine di legge è scaduto il 30 aprile 2026 ai sensi dell'art. 227 TUEL, con un ritardo superiore a sei mesi.

- La proposta di deliberazione n. 252 del 05/11/2026 dispone una variazione complessiva al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (Variazione n. 15/2026), movimentando sia spese correnti che spese in conto capitale (investimenti), anche mediante utilizzo di quote di avanzo presunto.

- La seduta della II Commissione Consiliare convocata per il 09/11/2026 è chiamata a esprimere il proprio parere su una proposta che, per le ragioni di seguito illustrate, risulta viziata da gravi lacune istruttorie e da profili di illegittimità contabile tali da renderla inidonea alla trattazione e alla votazione consiliare.

L'art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) disciplina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

- Il comma 3-quater stabilisce che la Giunta comunale, sulla base dei dati di preconsuntivo, approva entro il 31 gennaio il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, articolato nelle sue componenti (quota accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e libera), al fine di consentire l'applicazione al bilancio di previsione di quote di avanzo presunto in condizioni di attendibilità.
- Il comma 3-quinquies prevede espressamente che le variazioni di bilancio e l'iscrizione in bilancio che applicano quote accantonate o vincolate dell'avanzo presunto possono essere effettuate **solo dopo** l'approvazione del prospetto aggiornato da parte della Giunta comunale, in un rapporto di stretta consequenzialità procedurale.

Nel caso di specie si è verificata una duplice violazione di tali disposizioni:

1. **Tardività della delibera giuntale ex art. 187 TUEL** La Delibera di Giunta Comunale n. 210, recante approvazione del prospetto aggiornato dell'avanzo presunto, è stata adottata in data 27 febbraio 2026, con 27 giorni di ritardo rispetto al termine tassativo del 31 gennaio 2026 previsto dall'art. 187, comma 3-quater, TUEL. Tale ritardo non ha carattere meramente formale, poiché incide sulla corretta sequenza della programmazione finanziaria e sulla veridicità delle previsioni di bilancio, soprattutto in un ente sottoposto a Piano di Riequilibrio ex art. 243-bis TUEL.
2. **Inversione della sequenza procedurale tra Consiglio e Giunta** Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 con deliberazione n. 11 del 25 febbraio 2026, applicando quote di avanzo presunto per complessivi € 2.976.874,21, **due giorni prima** che la Giunta comunale approvasse il prospetto aggiornato dell'avanzo presunto con Delibera n. 210 del 27 febbraio 2026. In tal modo, la sequenza procedurale delineata dall'art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies, TUEL è stata invertita: il Consiglio ha deliberato l'applicazione dell'avanzo presunto in assenza del presupposto formale e sostanziale costituito dall'approvazione preventiva del prospetto da parte della Giunta.

Per un ente in Piano di Riequilibrio ex art. 243-bis TUEL, l'inversione procedurale e l'inadempimento del termine di legge non possono essere considerati meri vizi formali, ma inficiano la legittimità contabile dell'operazione, poiché:

- compromettono la certezza e l'attendibilità del risultato di amministrazione presunto utilizzato per finanziare spese correnti e investimenti;
- espongono l'ente al rischio di squilibri di bilancio e di violazione degli obiettivi del Piano di Riequilibrio;
- rendono le successive variazioni di bilancio, fondate su tale presupposto, strutturalmente fragili e potenzialmente illegittime.

La proposta di deliberazione n. 252/2026, che interviene sul Bilancio 2026-2028 già viziato da tale inversione procedurale, non può prescindere da una puntuale ricostruzione e sanatoria (ove possibile) di tali profili, che allo stato non risulta essere stata effettuata né adeguatamente rappresentata agli organi consiliari.

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

IL PARERE "FAVOREVOLE CONDIZIONATO": FIGURA IBRIDA PRIVA DI COPERTURA NORMATIVA

L'art. 239 TUEL disciplina le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, attribuendogli, tra l'altro:

- il rilascio di **pareri motivati** in materia di bilanci, variazioni e strumenti di programmazione (comma 1, lett. b);
- la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (comma 1, lett. c);
- il dovere di riferire all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione (comma 1, lett. e).

Il comma 1-bis del medesimo articolo impone ai revisori l'obbligo di esprimere un **motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile** delle previsioni di bilancio, sulla base della documentazione e delle risultanze della gestione.

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, la funzione consultiva dell'organo di revisione si esprime in termini binari:

- **parere favorevole**, quando il documento sottoposto a esame risulta conforme ai principi di veridicità, attendibilità e regolarità contabile;
- **parere non favorevole (negativo)**, quando emergono irregolarità, criticità o incertezze tali da non consentire un giudizio positivo.

Non è prevista, né dal TUEL né dai principi contabili applicati (D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati), alcuna figura intermedia di "parere favorevole condizionato" che subordini la validità del giudizio a eventi futuri e incerti. Il Principio contabile generale n. 5, in tema di veridicità e attendibilità, esclude che possano essere ritenuti regolari documenti contabili fondati su dati non attendibili o non verificati.

Nel caso in esame, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Messina ha concluso il proprio parere del 19/10/2026 con la seguente formula:

> "PARERE FAVOREVOLE (…) *subordinatamente al mantenimento, in sede di gestione, delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e di cassa rappresentate nei prospetti allegati e all'osservanza delle raccomandazioni formulate nel presente parere.*"

Tale formulazione presenta plurimi profili di criticità:

1. **Introduzione di un tertium genus privo di base normativa** Il parere "favorevole subordinato" configura una figura ibrida non contemplata dal TUEL, che non consente di comprendere se, allo stato degli atti, il Collegio ritenga il documento contabile conforme o meno ai requisiti di legge. La condizione apposta ("mantenimento delle condizioni di equilibrio" e "osservanza delle raccomandazioni") rinvia a eventi futuri, incerti e non verificabili al momento dell'espressione del parere.
2. **Trasferimento del rischio contabile sull'organo deliberante** Subordinando il proprio giudizio all'osservanza futura di raccomandazioni e al mantenimento di equilibri di cassa e

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

di competenza, il Collegio di fatto scarica sull'organo consiliare il rischio che tali condizioni non si realizzino, pur avendo già rilevato criticità significative. L'organo consiliare viene così indotto a deliberare sulla base di un parere apparentemente favorevole, ma in realtà condizionato e non pienamente positivo.

3. **Equivalenza sostanziale a un parere non espresso** Un giudizio che elenca criticità, le rinvia al futuro e si limita a subordinare il proprio assenso alla loro auspicata risoluzione, senza trarne le dovute conseguenze in termini di espressione di un parere negativo, si traduce, nella sostanza, in un parere non espresso o comunque inidoneo a svolgere la funzione di garanzia assegnata dall'art. 239 TUEL.

4. **Mancata coerenza con le irregolarità già consumate** In presenza di irregolarità già verificatesi (come la tardiva approvazione del prospetto di avanzo presunto ex art. 187 TUEL e il mancato rendiconto 2025), il Collegio non può limitarsi a formulare raccomandazioni per il futuro, ma deve valutare se tali violazioni incidano sulla legittimità e attendibilità della proposta, traendone le conseguenze in termini di parere non favorevole.

Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Corte dei Conti in tema di responsabilità erariale dei revisori per pareri resi in presenza di irregolarità contabili e di bilanci non veritieri: Sez. III App. n. 159/2016; Sez. II App. n. 291/2019; Sez. giur. Abruzzo n. 106/2024; Sez. giur. Lombardia n. 8/2024; Sez. giur. Calabria n. 245/2024.

Inoltre, il Collegio non risulta aver effettuato alcuna verifica sull'avvenuta risoluzione dei rilievi già formulati in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, limitandosi a richiamarli in forma di raccomandazioni senza accertare se le criticità pregresse siano state effettivamente superate.

IL SILENZIO DEL COLLEGIO SULLA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2025

Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 19/10/2026 è stato reso in un contesto in cui il Rendiconto dell'esercizio 2025 non risulta ancora approvato, nonostante il termine di legge del 30 aprile 2026 previsto dall'art. 227 TUEL sia spirato da oltre sei mesi.

Nel parere in oggetto:

- non vi è **alcun riferimento** alla mancata approvazione del rendiconto 2025;
- non viene rappresentato all'organo consiliare il ritardo nella chiusura dell'esercizio precedente;
- non viene valutato l'impatto di tale ritardo sulla attendibilità del risultato di amministrazione presunto e, conseguentemente, sulle variazioni di bilancio proposte.

Questo silenzio non può essere considerato una mera omissione descrittiva, ma costituisce un vizio autonomo e distinto rispetto alla formula del parere condizionato, per le seguenti ragioni:

1. **Incertezza strutturale del risultato di amministrazione presunto** Il risultato di amministrazione presunto applicato al Bilancio 2026-2028, pari a € 308.735.801,99 (di cui € 2.976.874,21 di quota accantonata utilizzata), poggia su dati meramente stimati e non accertati. In assenza di un rendiconto 2025 approvato, non è possibile: Ogni variazione di

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

bilancio che utilizzi tali quote si fonda, pertanto, su presupposti contabili incerti, in contrasto con i principi di veridicità e attendibilità.

- verificare la corretta quantificazione dei residui attivi e passivi;
- accertare l'effettiva consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e degli altri fondi rischi;
- confermare la reale disponibilità delle quote accantonate, vincolate e libere dell'avanzo.

2. **Gravità del mancato rendiconto per un ente in Piano di Riequilibrio** Per un Comune in procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL, il mancato rendiconto costituisce un fatto gestionale di particolare gravità, che incide: In tale contesto, il Collegio dei Revisori aveva il dovere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. e), TUEL, di riferire all'organo consiliare la mancata approvazione del rendiconto 2025, evidenziandone le conseguenze sugli equilibri di bilancio e sulla legittimità delle variazioni proposte.
 - sulla capacità dell'ente di monitorare l'andamento del Piano di Riequilibrio;
 - sulla possibilità di adottare misure correttive tempestive;
 - sulla stessa credibilità dei dati trasmessi alla Corte dei Conti.

Tacere tale circostanza all'organo consiliare produce una grave **asimmetria informativa**: il Consiglio viene chiamato a deliberare su una variazione di bilancio senza conoscere la reale situazione dei conti dell'esercizio precedente, né l'effettiva consistenza del risultato di amministrazione su cui la variazione si fonda.

LE DIECI RACCOMANDAZIONI REALI DEL COLLEGIO: ANALISI CRITICA E TABELLA RIEPILOGATIVA

Dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 19/10/2026 emergono dieci raccomandazioni operative, che si riportano nella seguente tabella riepilogativa, con l'indicazione dei relativi profili di criticità:

N. Racc.	Oggetto	Norma di riferimento	Soggetto responsabile	Termine	Nota critica / Profilo di criticità
1	Recupero residui attivi	Art. 193 TUEL; D.Lgs. 118/2011	Dip. Servizi Tributari / Finanziari	Continuo	Elevato stock di residui; rischio inesigibilità e maggiori accantonamenti FCDE; il Collegio lo rileva ma esprime

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

N. Racc.	Oggetto	Norma di riferimento	Soggetto responsabile	Termine	Nota critica / Profilo di criticità
					parere favorevole
2	Riscossione locazioni e canoni patrimoniali	Art. 162 TUEL; principi veridicità	Dip. Patrimonio / Servizi Finanziari	Continuo	Persistente sotto-riscossione delle entrate correnti con impatto sugli equilibri
3	Scritture e riconciliazione cassa vincolata	Art. 195 TUEL; principi contabili	Servizi Finanziari / Tesoreria	Immediato	Mancanza di procedure certe per tracciare e riconciliare le risorse vincolate prima dell'utilizzo
4	Verifica avanzo applicato (delibera 31/01/2026)	Art. 187 TUEL	Giunta Comunale / Servizi Finanziari	31/01/2026 ()	Il Collegio riconosce la violazione di un termine perentorio già spirato e la declassa a raccomandazione futura anziché causa ostativa
5	Sistemazione base informativa Fondo rischi	Art. 193 TUEL; principi contabili	Servizi Finanziari / Servizio Contenzioso	Immediato	Base informativa inattendibile e fondo strutturalmente sottodimensionato
6	Monitoraggio cassa e anticipazioni	Art. 222 TUEL; art.	Servizi Finanziari /	Mensile	Esplosione del capitolo interessi su

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

N. Racc.	Oggetto	Norma di riferimento	Soggetto responsabile	Termine	Nota critica / Profilo di criticità
	di tesoreria	239 TUEL	Tesoreria		anticipazioni (+852% su cap. 20668010), segnale di crisi di liquidità non refertata
7	Spese su obbligazioni perfezionate	Art. 183 TUEL; principi di impegno	Dipartimenti proponenti / Finanziari	Immediato	Rischio concreto di debiti fuori bilancio non riconosciuti per servizi essenziali
8	Verifica risorse investimenti e coerenza programma triennale	Art. 151 TUEL; D.Lgs. 118/2011	Dipartimenti tecnici / Finanziari	Preventivo alla spesa	Investimenti finanziati su risorse incerte senza previa verifica della disponibilità effettiva
9	Adeguamento e coerenza del DUP 2026-2028	Art. 170 TUEL; principi programmazione	Giunta Comunale / Servizi Finanziari	Post-approvazione	Rischio di disallineamento strategico con il Piano di Riequilibrio
10	Obblighi di pubblicità e trasparenza	D.Lgs. 33/2013; art. 11 D.Lgs. 118/2011	Segreteria Generale / Servizi Finanziari	Immediato	Dovere di tempestiva pubblicazione degli atti e allegati contabili

Dalla lettura coordinata di tali raccomandazioni emergono ulteriori profili di criticità:

- Le raccomandazioni nn. 4 e 7 comprovano che il Collegio ha riscontrato **violazioni di norme cogenti** (termine del 31 gennaio già spirato per l'approvazione del prospetto di avanzo presunto ex art. 187 TUEL e rischio di formazione di debiti fuori bilancio per spese su obbligazioni perfezionate), trattandole tuttavia come semplici raccomandazioni operative anziché come **motivi ostativi** all'espressione di un parere favorevole.

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

- Nessuna delle dieci raccomandazioni cita la mancata approvazione del rendiconto 2025: il Collegio ha taciuto il **vulnus più grave**, omettendo di rappresentare all'organo consiliare la principale criticità contabile che incide sulla legittimità e attendibilità delle variazioni di bilancio proposte.

RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI EX ARTT. 239 E 240 TUEL

Alla luce di quanto esposto, emergono profili di possibile responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti sotto il duplice profilo:

- della **violazione dell'obbligo di diligenza professionale** di cui all'art. 240 TUEL, che impone ai revisori di svolgere le proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e indipendenza di giudizio;
- della **violazione del dovere di vigilanza** e di referto di cui all'art. 239 TUEL, in particolare:
 - per non aver espresso un giudizio chiaro e univoco (favorevole o non favorevole) sulla proposta di variazione di bilancio, ricorrendo a una formula di parere "favorevole condizionato" priva di base normativa e inidonea a garantire la piena consapevolezza dell'organo consiliare;
 - per non aver segnalato la mancata approvazione del rendiconto 2025 e la tardività della delibera giuntale ex art. 187 TUEL, pur trattandosi di fatti gestionali di particolare gravità per un ente in Piano di Riequilibrio.

La tecnica dello "scarico di responsabilità" mediante parere favorevole subordinato a condizioni non verificate e non verificabili al momento dell'espressione del giudizio:

- non esonera i revisori dalle responsabilità di legge, come ribadito dalla giurisprudenza contabile in materia di responsabilità erariale per pareri resi su bilanci irregolari o non veritieri;
- espone l'organo deliberante (Commissione e Consiglio Comunale) al rischio di assumere decisioni su basi contabili incerte, con possibili ricadute sul piano della responsabilità politica e, nei casi più gravi, anche contabile.

RICHIESTE PUNTUALI AGLI ORGANI INTERNI E SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

Alla luce delle gravi criticità istruttorie, contabili e procedimentali sopra evidenziate, i sottoscritti Consiglieri Comunali formulano le seguenti richieste formali:

1. **Al Presidente della II Commissione Consiliare**
 - di **non porre in votazione** la proposta di deliberazione n. 252 del 05/11/2026 nella seduta del 09/11/2026;

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

- di disporre la **sospensione dell'esame** della proposta e la richiesta di **integrazione istruttoria** agli uffici competenti e al Collegio dei Revisori, con particolare riferimento:
 - allo stato del procedimento di approvazione del rendiconto 2025;
 - alla ricostruzione della sequenza procedurale delle delibere ex art. 187 TUEL;
 - alla effettiva consistenza e disponibilità delle quote di avanzo presunto utilizzate.

2. **Al Presidente del Consiglio Comunale**
 - di **non iscrivere** la proposta n. 252/2026 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale fino a quando:
 - non sarà approvato il rendiconto 2025;
 - non saranno chiariti e, ove possibile, sanati i profili di illegittimità contabile connessi alla tardiva approvazione del prospetto di avanzo presunto e alla inversione della sequenza procedurale tra Giunta e Consiglio;
 - non sarà acquisito un **nuovo parere** del Collegio dei Revisori, espresso in forma univoca e nel rispetto dell'art. 239 TUEL.
3. **Al Segretario Generale**
 - di procedere a una **verifica formale e sostanziale** della regolarità della sequenza procedurale seguita per l'approvazione del Bilancio 2026-2028 e delle successive variazioni, con particolare riguardo:
 - al rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 187 TUEL per l'utilizzo dell'avanzo presunto;
 - alla compatibilità delle operazioni di bilancio con lo stato di mancata approvazione del rendiconto 2025;
 - di esprimere un **motivato parere pro veritate** sulla legittimità dell'iter seguito, ai sensi dell'art. 97 TUEL, da trasmettere alla II Commissione e al Consiglio Comunale.
4. **Al Collegio dei Revisori dei Conti**
 - di **ritirare** il parere del 19/10/2026 nella parte in cui si qualifica come "favorevole subordinato" e di **riformularlo** in termini univoci (favorevole o non favorevole), nel rispetto dell'art. 239 TUEL;

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

- di pronunciarsi **espressamente**:
 - sulla mancata approvazione del rendiconto 2025 e sulle sue conseguenze sulla attendibilità del risultato di amministrazione presunto;
 - sulla tardività della delibera giuntale ex art. 187 TUEL e sulla inversione della sequenza procedurale tra Giunta e Consiglio;
 - sulle criticità evidenziate nelle dieci raccomandazioni, chiarendo se le stesse siano compatibili con un giudizio favorevole sulla proposta di variazione.

5. **Al Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari – Ragioniere Generale**
 - di fornire alla II Commissione Consiliare e al Consiglio Comunale **chiarimenti documentali** e puntuali:
 - sulla sequenza temporale e contenutistica delle delibere di Giunta e di Consiglio relative all'approvazione del Bilancio 2026-2028 e del prospetto di avanzo presunto ex art. 187 TUEL;
 - sullo stato del procedimento di predisposizione e approvazione del rendiconto 2025, con indicazione delle cause del ritardo e dei tempi previsti per la sua definizione;
 - sull'effettiva disponibilità delle quote di avanzo presunto utilizzate nella proposta n. 252/2026, con evidenza delle componenti accantonate, vincolate, destinate e libere.

6. **Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana (per conoscenza)**
 - la presente nota viene trasmessa **per conoscenza** quale segnalazione delle criticità contabili e procedimentali riscontrate nell'ambito della gestione del Bilancio 2026-2028 del Comune di Messina, in regime di Piano di Riequilibrio ex art. 243-bis TUEL, affinché la Corte voglia valutare ogni iniziativa ritenuta opportuna nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

I Consiglieri Comunali componenti della II Commissione Consiliare:

Marcello Scurria

Simona Contestabile

Giuseppe Capurro

Allegato

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

ALLEGATO TECNICO – QUADRO SINOTTICO DEI 27 PROFILI CRITICI DOCUMENTALI

Variazione di bilancio n. 15/2026 – Proposta di deliberazione n. 252 del Consiglio Comunale di Messina

Il presente documento costituisce allegato tecnico alla nota prot. [•] del 09/11/2026, trasmessa a mezzo PEC agli organi istituzionali indicati nella medesima nota.
Esso è redatto dai Consiglieri Comunali Giuseppe Capurro Simona Contestabile e Marcello Scurria, del gruppo consiliare "Scurria Sindaco", componenti della II Commissione Consiliare del Comune di Messina.

Quadro sinottico dei profili critici

N.	Gruppo	Profilo critico	Capitolo / Nota di riferimento	Norma violata	Importo a rischio	
1	GRUPPO I – ILLEGITTIMITÀ GRAVE	Assenza del prospetto di bilanciamento delle variazioni	Prospetto analitico variazioni	Artt. 162 e 175 TUEL	Intera delibera (> € 69.000.000)	
2	GRUPPO I – ILLEGITTIMITÀ GRAVE	152 sentenze di Polizia Municipale inserite senza delibera di riconoscimento ex art. 194 TUEL	Cap. 10200/PM – Note PM	Art. 194 TUEL	> € 20.000 + importi non quantificati	
3	GRUPPO I – ILLEGITTIMITÀ GRAVE	Variazioni di spesa corrente senza copertura documentata	Più capitoli – Note dirigenti	Art. 191 TUEL	> € 2.900.000	
4	GRUPPO I – ILLEGITTIMITÀ GRAVE	Utilizzo distorto cap. 20771001 (utilizzo improprio di fondi)	Cap. 20771001	Principi contabili D.Lgs. 118/2011	€ 321.000	
5	GRUPPO I – ILLEGITTIMITÀ GRAVE	Variazioni urgenti senza documentazione e della ratifica – rischio decadenza POC Legalità	Cap. POC Legalità	Art. 175 TUEL	€ 3.552,64 + perdita potenziale finanziamento	
6	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Cap. 20668010 – Interessi su anticipazioni di tesoreria	Cap. 20668010	Art. 222 TUEL; art. 239 c.1 lett. e) TUEL	€ 170.450	

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

N.	Gruppo	Profilo critico	Capitolo / Nota di riferimento	Norma violata	Importo a rischio	
		+852% senza segnalazione formale				
7	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Stanziamenti PEG in negativo – Polizia Municipale	Cap. PM	Art. 169 TUEL	€ 30.000	
8	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Triplicamento stanziamenti pluriennali postali PM mascherato da variazione gestionale	Cap. PM – note spese postali	Principi contabili D.Lgs. 118/2011	€ 900.000/anno	
9	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Contraddizione interna POC Legalità – differenziale non chiarito	Cap. POC Legalità	Art. 175 TUEL	€ 60.000	
10	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Cap. 21150018 azzerato con compensazione insoluta	Cap. 21150018	Art. 162 TUEL	€ 399.664,64	
11	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Decreto Assessoriale mancante per cap. 21150038	Cap. 21150038	Art. 175 TUEL	€ 500.000	
12	GRUPPO II – ANOMALIE CONTABILI	Fattura da € 29,30 inserita come variazione di bilancio – dato sintomatico di gestione non ordinata	Note istruttorie	Principi di veridicità e attendibilità D.Lgs. 118/2011	Sintomatico	
13	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Date di protocollo impossibili (anni 2034 e 2036)	Note istruttorie dirigenti	Art. 40 D.Lgs. 82/2005 (CAD); principio di attendibilità	Non quantificabile	
14	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Richiesta verbale non tracciata documentalmente	Note istruttorie	Art. 3 L. 241/1990; principio di trasparenza	€ 180.000	
15	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Discordanza nel numero del capitolo IMU	Note IMU	Art. 162 TUEL	Non quantificabile	

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

N.	Gruppo	Profilo critico	Capitolo / Nota di riferimento	Norma violata	Importo a rischio	
16	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Nota Politiche Sociali con riferimento a bilancio sbagliato (anno errato)	Nota Politiche Sociali	Principi di attendibilità D.Lgs. 118/2011	Non quantificabile	
17	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Disallineamento di € 1 – Asili Nido	Nota Asili Nido	Art. 162 TUEL	€ 1 (sintomatico)	
18	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Documenti estranei nel fascicolo istruttorio	Fascicolo allegato proposta n. 252	Art. 175 TUEL	Non quantificabile	
19	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	POC MEI – nota incompleta senza elementi essenziali	Cap. POC MEI	Art. 175 TUEL	€ 183.067,44	
20	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Disallineamento SADAH tra nota e prospetto	Cap. SADAH	Art. 162 TUEL	€ 25.242,58	
21	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Cap. 22325082 – mancata identificazione analitica dei debiti	Cap. 22325082	Art. 194 TUEL	€ 50.000	
22	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Sottostanziamento strutturale pluriennale cap. 21043/03	Cap. 21043/03	Principi di veridicità D.Lgs. 118/2011	Non quantificabile	
23	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Delibera GC n. 210/2026 tardiva di 27 giorni rispetto al termine del 31/01/2026 ex art. 187, comma 3-quater, TUEL	Delibera GC n. 210/2026	Art. 187, comma 3-quater, TUEL	€ 2.976.874,21	
24	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Inversione della sequenza procedurale: variazione CC approvata prima della delibera GC ex art. 187, comma 3-quater	Delibera GC n. 210/2026; proposta n. 252	Art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies, TUEL	€ 2.976.874,21	

COMUNE DI MESSINA U
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0365092/2026 del 09/11/2026

N.	Gruppo	Profilo critico	Capitolo / Nota di riferimento	Norma violata	Importo a rischio	
25	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Mancata approvazione del rendiconto 2025 – utilizzo di avanzo presunto non certificato	Bilancio previsione 2026-2028	Artt. 187 e 227 TUEL	€ 2.976.874,21 (avanzo applicato)	
26	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Variazione TARI senza verifica di coerenza con il Piano di riequilibrio ex art. 243-bis TUEL	Cap. TARI	Art. 243-bis TUEL	€ 62.082.265	
27	GRUPPO III – VIZI FORMALI E DOCUMENTALI	Nota duplicata Dipartimento Manutentivo senza revoca espressa della precedente	Note Dip. Manutentivo	Art. 175 TUEL; principio di certezza delle richieste	Fino a € 660.000 (doppio computo potenziale)	

Messina, 09 novembre 2026
I Consiglieri Comunali
Giuseppe Capurro – Simona Contestabile - Marcello Scurria
Gruppo consiliare “Scurria Sindaco”
II Commissione Consiliare